

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4917**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

**(AMATO)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 DICEMBRE 2000.**

—————

**Modifiche alla legge 3 marzo 1951, n. 178, in materia di  
onorificenze della Repubblica**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge disciplina, in forma di novella alla legge 3 marzo 1951, n. 178, il procedimento di conferimento delle onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana», prevedendo in particolare:

a) l'ampliamento dei soggetti legittimati a segnalare i candidati al conferimento delle onorificenze (oggi limitati ai Ministeri dalle norme di attuazione della legge n. 178 del 1951); fermo restando che il potere di proposta (e la relativa istruttoria) resta incardinato nella Presidenza del Consiglio dei ministri, le segnalazioni potranno essere a questa inviate dai Ministeri e dalle istituzioni rappresentative delle autonomie territoriali, così da promuovere un più ampio coinvolgimento del Paese;

b) il riconoscimento esplicito del *motu proprio* del Presidente della Repubblica (oggi previsto solo dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1952, concernente l'approvazione dello Statuto dell'Ordine), e l'ampliamento della quota riservata al Capo dello Stato da un ventesimo a un decimo del totale annuale, nonché l'abolizione della limitazione all'esercizio del *motu proprio* alle sole ragioni di cortesia internazionale e di benemerienze di segnalato rilievo;

c) la legificazione della norma, oggi recata dall'articolo 7 dello Statuto dell'Ordine, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1952, in base alla quale le onorificenze (tranne quelle per *motu proprio*) sono conferite, di norma, il 2 giugno e il 27 dicembre, per solennizzare le due ricorrenze;

d) la ridefinizione del procedimento di nomina dei membri del Consiglio dell'Ordine, oggi interamente nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, prevedendo che il Consiglio sia nominato per metà dal Presidente della Repubblica e per metà dal Presidente del Consiglio dei ministri, così da consentire, sebbene in modo informale, una compartecipazione della Presidenza della Repubblica a quella subfase dell'istruttoria che si concreta nel parere reso sulle designazioni dal Consiglio dei ministri medesimo, inoltre, si propone che anche il Cancelliere dell'Ordine sia nominato direttamente dal Capo dello Stato, in quanto Capo dell'Ordine;

e) la definizione della durata in carica dei membri del Consiglio dell'Ordine, oggi vitalizia in mancanza di una disposizione in materia, proponendo di fissarla in sette anni.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. L'articolo 2 della legge 3 marzo 1951, n. 178, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - *I.* Capo dell'Ordine è il Presidente della Repubblica.

2. L'Ordine è retto da un Consiglio composto da un Cancelliere, il quale lo presiede, e da sedici membri.

3. Il Consiglio delibera i criteri per il conferimento delle onorificenze, sulla base delle direttive del Capo dell'Ordine.

4. Il Cancelliere ed i membri del Consiglio dell'Ordine sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica e durano in carica sette anni.

5. La nomina è disposta, quanto al Cancelliere e alla metà dei membri da nominare, su autonoma determinazione del Presidente della Repubblica e, quanto all'altra metà dei membri da nominare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri.

6. Il Consiglio dell'Ordine elegge nel proprio seno una Giunta di quattro membri.

7. La Giunta è presieduta dal Cancelliere.

8. Lo Statuto dell'Ordine ne disciplina l'organizzazione per quanto non previsto dalla presente legge».

### Art. 2.

1. L'articolo 4 della legge 3 marzo 1951, n. 178, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - *I.* Le onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» sono conferite con decreto del Presidente della

Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. La proposta del Presidente del Consiglio dei ministri è formulata, anche sulla base delle segnalazioni dei Ministeri e delle istituzioni rappresentative delle autonomie territoriali, a seguito di un'istruttoria svolta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sentita la Giunta dell'Ordine.

3. Il Presidente della Repubblica ha facoltà di conferire autonomamente onorificenze fino ad un decimo del numero massimo fissato. Per tali conferimenti non si osserva la procedura di cui al comma 2.

4. Le onorificenze non possono essere conferite ai membri del Parlamento, durante il tempo del loro mandato.

5. Il conferimento delle onorificenze di cui ai commi 1 e 2 ha luogo, di norma, il 2 giugno, ricorrenza della fondazione della Repubblica, e il 27 dicembre, ricorrenza della promulgazione della Costituzione».

### Art. 3.

1. L'articolo 10 della legge 3 marzo 1951, n. 178, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - *1.* Le disposizioni di attuazione della presente legge sono emanate con regolamenti da adottarsi entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

### Art. 4.

1. I componenti del Consiglio dell'Ordine in carica alla data di entrata in vigore della presente legge cessano dalla carica al compimento del settimo anno dalla data di nomina.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.





